



N. 189/1 - Maggio 2020

## La sentenza della Corte Costituzionale Federale tedesca sul programma di acquisto dei titoli pubblici della BCE

Aggiornata all'8 maggio 2020

*In questa Nota si riporta una traduzione (non ufficiale) del comunicato stampa pubblicato il 5 maggio 2020 dalla Corte Costituzionale Federale tedesca (par. 1) a seguito del pronunciamento sul Programma di acquisto di titoli pubblici (Public Sector Purchase Programme - PSPP) della Banca centrale europea (BCE). Sul sito della Corte è disponibile il [testo integrale della sentenza in lingua inglese](#).*

*La Corte ritiene che il Governo federale tedesco e il Bundestag debbano richiedere alla BCE che le misure adottate nell'ambito del PSPP siano adeguatamente valutate e argomentate anche ai fini del rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Corte Costituzionale tedesca non ritiene che la BCE abbia agito in violazione del divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici di cui all'articolo 123 del TFUE. La Corte precisa inoltre che la decisione adottata oggi non riguarda alcuna delle misure di assistenza finanziaria introdotte dall'Unione europea o dalla BCE nell'ambito dell'attuale crisi da coronavirus.*

*La Nota reca anche traduzione (non ufficiale) del [comunicato stampa con cui il Consiglio direttivo della BCE](#) prende atto della sentenza della Corte Costituzionale Federale tedesca e conferma il proprio impegno ad adottare tutte le misure necessarie per preservare, nell'ambito del proprio mandato, la stabilità dei prezzi dell'area euro (par. 2).*

*La Nota si conclude, infine, con il testo del comunicato stampa con cui la [Corte di giustizia dell'Unione europea](#) ricorda, in particolare, che "per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un'Istituzione dell'Unione è contrario al diritto dell'Unione" (par. 3).*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha avuto modo di fare riferimento alla sentenza della Corte tedesca in occasione delle [comunicazioni](#) rese il 5 maggio 2020 dinnanzi alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite del Senato della Repubblica, in cui ha riferito sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) del 16 aprile 2020. Il Ministro ha dichiarato che i rilievi rivolti al PSPP, il cosiddetto "quantitative easing", riguardano aspetti procedurali e, in particolare, le informazioni e spiegazioni circa le ragioni per cui il programma è stato necessario a perseguire gli obiettivi di politica monetaria. Come conseguenza operativa, secondo il Ministro, la sentenza chiede al Governo tedesco di adoperarsi per ricevere adeguate informazioni e motivazioni dalla BCE. Il Ministro ha*

*sottolineato che il Governo tedesco ha già dichiarato che si muoverà a tale scopo per ottenere le informazioni necessarie, fiducioso di ottenerle. Il Ministro ha quindi concluso dichiarando di essere certo che questo chiarimento avverrà in tempi rapidi e che la Bundesbank continuerà a essere parte attiva della politica monetaria europea acquistando titoli di Stato tedeschi nell'ambito del PSPP, fermo restando che la sentenza non intacca invece l'attuale Pandemic emergency purchase programme (PEPP) attivato dalla BCE come risposta alla crisi sanitaria in atto.*

## 1. Comunicato stampa della Corte Costituzionale Federale tedesca (traduzione non ufficiale)<sup>1</sup>

Nella sua [sentenza](#) pronunciata il 5 maggio 2020, il Secondo Senato della Corte Costituzionale Federale ha accolto alcuni ricorsi per esame di costituzionalità diretti contro il Programma di acquisto del settore pubblico (PSPP) della Banca centrale europea (BCE). La Corte ha riscontrato che il governo federale e il Bundestag tedesco hanno violato i diritti dei ricorrenti ai sensi dell'art. 38 (1) prima frase in combinato disposto con l'art. 20 (1) e (2) e Art. 79 (3) della Legge fondamentale (*Grundgesetz* - GG) non avendo intrapreso iniziative per mettere alla prova che le decisioni della BCE sull'adozione e attuazione del PSPP soddisfino il principio di proporzionalità. Nella [sentenza dell'11 dicembre 2018](#),<sup>2</sup> la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha adottato una posizione diversa in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale federale; tuttavia, da ciò non consegue una conclusione diversa nel presente procedimento. Il riesame intrapreso dalla CGUE in merito al fatto che le decisioni della BCE sul PSPP soddisfino il principio di proporzionalità non è comprensibile; in tal senso, il giudizio è stato quindi reso al di là dei propri poteri (*ultra vires*). Per quanto riguarda la contestazione dei ricorrenti che il PSPP elude effettivamente l'art. 123 TFUE, la Corte costituzionale federale non ha riscontrato una violazione del divieto di finanziamento monetario dei bilanci degli Stati membri. La decisione pubblicata oggi non riguarda le misure di assistenza finanziaria adottate dall'Unione europea o dalla BCE nel contesto dell'attuale crisi del coronavirus.

### 1.1. Fatti relativi al caso di specie

Il PSPP fa parte del Programma di acquisto di attività estese (EAPP), un programma quadro dell'Eurosistema per l'acquisto di attività sui mercati finanziari. Come indicato nelle motivazioni comunicate dalla BCE, l'EAPP mira ad aumentare l'offerta monetaria, a sostenere i consumi e la spesa per gli investimenti nell'area euro e, infine, a contribuire a raggiungere un obiettivo di inflazione vicino al 2%. La BCE ha lanciato il PSPP con la [decisione del 4 marzo 2015](#), che è stata successivamente (riproposta e) modificata da cinque decisioni (estendendo la portata del primo programma). Ai sensi del PSPP, le banche centrali dell'Eurosistema - nel rispetto del quadro illustrato in dettaglio nelle decisioni della BCE - acquistano titoli di Stato o altri titoli di debito negoziabili emessi da governi centrali degli Stati membri dell'area euro, da "agenzie riconosciute" e organizzazioni internazionali o da banche multilaterali di sviluppo situate nell'area euro. Il PSPP rappresenta la quota maggiore del volume totale dell'EAPP. A partire dall'8 novembre 2019, il valore totale dei titoli acquistati nell'ambito dell'EAPP dall'Eurosistema ammontava a 2.557.800 milioni di euro, compresi gli acquisti nell'ambito del PSPP per un importo di 2.088.100 milioni di euro.

I ricorrenti sostengono che il PSPP viola il divieto di finanziamento monetario (articolo 123 TFUE) e il principio di attribuzione (articolo 5, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l'articolo 119, l'articolo 127 e seguenti del TFUE). Nel suo decreto del 18 luglio 2017, il

<sup>1</sup> Testo in inglese del [Comunicato Stampa n. 32/2020](#) del 5 maggio 2020; il testo integrale della sentenza, sempre in lingua inglese, è disponibile al seguente link: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505\\_2bvr085915en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html)

<sup>2</sup> Il riferimento è alla sentenza [C-493/17](#) dell'11 dicembre 2018.

Secondo Senato ha sottoposto numerose questioni pregiudiziali alla CGUE. In particolare, queste riguardavano il divieto di finanziamento monetario dei bilanci degli Stati membri, il mandato di politica monetaria della BCE e una potenziale violazione delle competenze e della sovranità degli Stati membri in materia di bilancio. Nella sentenza dell'11 dicembre 2018, la CGUE ha dichiarato che il PSPP non ha superato il mandato della BCE né violato il divieto di finanziamento monetario. A seguito di ciò, la Corte costituzionale federale ha tenuto un'udienza a Karlsruhe il 30 e 31 luglio 2019 (cfr. Comunicato stampa n. 43/2019).

## 1.2. Considerazioni chiave della Corte Costituzionale Federale tedesca

I. Alla luce dell'art. 119 e art. 127 e seguenti del TFUE e art. 17 e seguenti dello statuto del SEBC, la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 4 marzo 2015 (UE) 2015/774, le successive decisioni (UE) 2015/2101, (UE) 2015/2464, (UE) 2016/702 e (UE) 2017/100 devono essere qualificate come atti *ultra vires*, nonostante il giudizio contrario della CGUE.

1. Mentre la Corte costituzionale federale deve riesaminare i ricorsi motivati *ultra vires* relativi agli atti di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea, i trattati conferiscono alla CGUE il mandato di interpretare e applicare i trattati e garantire l'uniformità e la coerenza del diritto dell'UE (cfr. articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE, articolo 267 TFUE). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale federale, è indispensabile che i rispettivi mandati giudiziari siano esercitati in modo coordinato (Decisioni della Corte costituzionale federale, *Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht* - BVerfGE 126, 286 <302 e seguenti>; 134, 366 <382 e seguenti, 22 e seguenti>; 142, 123 <198 e seguenti, 143 e seguenti>; Corte costituzionale federale, sentenza del Secondo Senato del 30 luglio 2019 - 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 -, punto 140 e seguenti). Se uno Stato membro potesse invocare prontamente l'autorità di decidere, attraverso i propri tribunali, sulla validità degli atti dell'UE, ciò potrebbe minare la precedenza dell'applicazione accordata al diritto dell'UE e comprometterne l'applicazione uniforme. Tuttavia, se gli Stati membri dovessero astenersi completamente dal condurre qualsiasi tipo di giudizio *ultra vires*, concederebbero agli organi dell'UE un'autorità esclusiva sui trattati anche nei casi in cui l'UE adotti un'interpretazione giuridica che equivarrebbe essenzialmente a una modifica del trattato o a un'espansione delle sue competenze. Sebbene i casi in cui le istituzioni dell'UE superino le loro competenze siano eccezionalmente possibili, è prevedibile che questi casi rimangano rari a causa delle garanzie istituzionali e procedurali sancite dal diritto dell'UE. Tuttavia, laddove si verificano, la prospettiva costituzionale potrebbe non corrispondere perfettamente alla prospettiva del diritto dell'UE dato che, anche ai sensi del trattato di Lisbona, gli Stati membri restano i "padroni dei trattati" e l'UE non si è evoluta in uno stato federale (cfr. BVerfGE 123, 267 <370 e 371>). In linea di principio, alcune tensioni sono quindi intrinseche al progetto dell'Unione europea; devono essere risolte in modo cooperativo, in linea con lo spirito dell'integrazione europea e mitigate attraverso il rispetto e la comprensione reciproci. Ciò riflette la natura dell'Unione europea, che si basa sulla cooperazione multilivello di Stati sovrani, costituzioni, amministrazioni e tribunali (Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- e Rechtsprechungsverbund) (BVerfGE 140, 317 <338 para 44).

L'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'UE, compresa la determinazione delle norme metodologiche applicabili, spetta principalmente alla CGUE, che nell'art. 19, paragrafo 1, seconda frase del TUE è invitata a garantire il rispetto della legge nell'interpretazione e applicazione dei trattati. Gli standard metodologici riconosciuti dalla CGUE per lo sviluppo giudiziario della legge si basano sulle tradizioni giuridiche (costituzionali) comuni agli Stati membri (cfr. Anche articolo 6, paragrafo 3, TUE, articolo 340, paragrafo 2, TFUE), che si riflettono in particolare nella giurisprudenza dei tribunali costituzionali e sulle giurisdizioni superiori degli Stati membri e della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'applicazione di questi metodi e principi da parte della CGUE non può e non deve necessariamente corrispondere completamente alla prassi dei tribunali nazionali; tuttavia, anche la CGUE non può semplicemente ignorare tale prassi. Le particolarità del diritto dell'UE generano notevoli differenze per quanto riguarda l'importanza e il peso accordato ai vari strumenti di interpretazione. Tuttavia, il mandato conferito dall'art. 19, paragrafo 1, seconda frase del TUE è superato quando i metodi di interpretazione europei tradizionali o, più in generale, i principi giuridici generali comuni alle legislazioni degli Stati membri sono manifestamente ignorati. In questo contesto, non spetta alla Corte costituzionale federale sostituire la propria interpretazione a quella della CGUE di fronte alle questioni interpretative del diritto dell'UE, anche se l'applicazione della metodologia accettata, entro i limiti stabiliti dal dibattito legale, consentirebbe opinioni diverse (BVerfGE 126, 286 <307>). Piuttosto, fintanto che la CGUE applica principi metodologici riconosciuti e la decisione che prende non è arbitraria da una prospettiva oggettiva, la Corte costituzionale federale deve rispettare la decisione della CGUE anche quando adotta un punto di vista avverso il quale si potrebbero formulare argomentazioni rilevanti.

2. Nella sentenza dell'11 dicembre 2018, la CGUE ha dichiarato che la decisione del Consiglio direttivo della BCE relativa al PSPP e le sue successive modifiche rientrano nell'ambito delle competenze della BCE. Tale sentenza non considera l'importanza e la portata del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase e articolo 5, paragrafo 4, TUE), che si applica alla divisione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri - ed è semplicemente insostenibile dal punto di vista metodologico, dato che ignora completamente i reali effetti di politica economica del programma.

L'approccio della CGUE di ignorare gli effetti reali del PSPP nella sua valutazione circa la proporzionalità del programma e di astenersi dal condurre una valutazione generale e una stima a tale riguardo, non soddisfa i requisiti di un giudizio comprensibile volto a stabilire se il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e la BCE osservano i limiti del loro mandato di politica monetaria. Applicato in questo modo, il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase e articolo 5, paragrafo 4, TUE) non può svolgere la sua funzione correttiva ai fini della salvaguardia delle competenze degli Stati membri, il che rende insignificante il principio di attribuzione (articolo 5, paragrafo 1, prima frase e articolo 5, paragrafo 2, TUE).

Inoltre, ignorando completamente tutti gli effetti di politica economica derivanti dal programma, la sentenza dell'11 dicembre 2018 contraddice l'approccio metodologico adottato dalla CGUE negli altri settori del diritto dell'UE. Essa non conferisce efficacia alla funzione del principio di attribuzione come determinante chiave nella divisione delle

competenze e alle conseguenze metodologiche che ciò comporta per il controllo sul rispetto di tale principio.

3. Pertanto, l'interpretazione del principio di proporzionalità adottata dalla CGUE e la determinazione del mandato del SEBC basato su di essa eccedono il mandato conferito alla CGUE dall'art. 19 (1) secondo periodo del TUE. Adottando una restrizione autoimposta, la CGUE limita il proprio controllo giurisdizionale al fatto se vi sia un "manifesto" errore di valutazione da parte della BCE, se il PSPP "manifestamente" vada oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo e se i suoi svantaggi siano "manifestamente" sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Questo criterio di giudizio non contribuisce in alcun modo a definire la portata delle competenze conferite alla BCE, che sono limitate alla politica monetaria. Piuttosto, consente alla BCE di espandere gradualmente le sue competenze sulla propria autorità; quanto meno, esonera in gran parte o completamente tale azione da parte della BCE dal controllo giurisdizionale. Tuttavia, per salvaguardare il principio della democrazia e difendere le basi giuridiche dell'Unione europea, è indispensabile rispettare la divisione delle competenze.

II. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte costituzionale federale non è vincolata dalla CGUE, ma deve condurre il proprio riesame per determinare se le decisioni dell'Eurosistema relative all'adozione e all'attuazione del PSPP rientrano nelle competenze che le sono conferite dal diritto primario dell'UE. Poiché tali decisioni mancano di sufficienti considerazioni sulla proporzionalità, equivalgono a un superamento delle competenze della BCE.

Un programma per l'acquisto di titoli di Stato, come il PSPP, che ha significativi effetti di politica economica richiede che gli obiettivi di politica monetaria del programma e gli effetti di politica economica siano identificati, ponderati ed equilibrati l'uno rispetto all'altro. Perseguendo incondizionatamente l'obiettivo di politica monetaria del PSPP - raggiungere tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2% - ma allo stesso tempo trascurando i suoi effetti di politica economica, la BCE ignora manifestamente il principio di proporzionalità.

Nelle decisioni in questione, la BCE non realizza il necessario bilanciamento degli obiettivi di politica monetaria con gli effetti di politica economica derivanti dal programma. Pertanto, le decisioni controverse violano l'art. 5 (1) secondo periodo e l'art. 5 (4) TUE e, di conseguenza, eccedono il mandato della politica monetaria della BCE.

Le decisioni in questione affermano semplicemente che l'obiettivo di un'inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2%, richiesti dalla BCE non è stato ancora raggiunto e che non sono disponibili mezzi meno invasivi. Le decisioni non contengono né una previsione sugli effetti della politica economica del PSPP né una valutazione se tali effetti siano proporzionati ai vantaggi previsti nell'area della politica monetaria. Non è accertabile che il Consiglio direttivo della BCE abbia effettivamente considerato e bilanciato gli effetti inerenti e le conseguenze dirette del PSPP, dal momento che tali effetti derivano inevitabilmente dal volume del programma di oltre duemila miliardi di euro e che la sua durata attualmente è superiore a tre anni. Dato che gli effetti negativi del PSPP aumentano quanto più aumenta di volume e quanto più a lungo si protrae, un decorso più lungo del programma richiede requisiti più rigorosi in termini di necessario bilanciamento degli interessi.

Il PSPP migliora le condizioni di rifinanziamento degli Stati membri in quanto consente loro di ottenere finanziamenti sui mercati dei capitali a condizioni notevolmente migliori di quanto accadrebbe in assenza del programma; esso ha quindi un impatto significativo sui termini della politica fiscale in base ai quali operano gli Stati membri. In particolare, il PSPP potrebbe avere gli stessi effetti degli strumenti di assistenza finanziaria ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Trattato MES. Il volume e la durata del PSPP possono rendere sproporzionati gli effetti del programma, anche se tali effetti sono inizialmente conformi al diritto primario. Il PSPP incide anche sul settore bancario commerciale trasferendo grandi quantità di titoli di Stato ad alto rischio nei bilanci dell'Eurosistema, il che migliora significativamente la situazione economica delle banche interessate e aumenta il loro *rating* creditizio. Gli effetti di politica economica del PSPP comprendono inoltre il suo impatto effettivo, economico e sociale, su tutti i cittadini, che sono almeno indirettamente colpiti, fra cui azionisti, affittuari, proprietari immobiliari, risparmiatori o titolari di polizze assicurative. Ad esempio, vi sono notevoli perdite per i risparmi privati. Inoltre, poiché il PSPP riduce i tassi di interesse generali, consente alle società economicamente non redditizie di rimanere sul mercato. Infine, più il programma continua e più aumenta il suo volume totale, maggiore è il rischio che l'Eurosistema diventi dipendente dalla politica degli Stati membri in quanto non può più semplicemente concludere e annullare il programma senza che la stabilità dell'Unione monetaria ne venga compromessa.

Sarebbe spettato alla BCE valutare questi e altri considerevoli effetti di politica economica e bilanciarli, sulla base di considerazioni di proporzionalità, rispetto ai previsti effetti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di politica monetaria che la BCE stessa ha fissato. Non è possibile stabilire con certezza che tale valutazione sia stata condotta, né al momento del primo avvio del programma né in qualsiasi momento durante la sua attuazione. A meno che la BCE non fornisca la documentazione che dimostri l'esistenza e le modalità di tale bilanciamento, non è possibile effettuare un controllo giurisdizionale effettivo sul fatto che la BCE abbia rispettato i termini del suo mandato.

III. La Corte costituzionale federale al momento non può stabilire con certezza se il Governo federale e il *Bundestag* abbiano effettivamente violato le loro responsabilità in materia di integrazione europea (*Integrationsverantwortung*) non sostenendo attivamente la cessazione del PSPP. Questa decisione è subordinata alla valutazione del rispetto del principio di proporzionalità da parte del Consiglio direttivo della BCE, che deve essere motivata da ragioni plausibili. In assenza di tale valutazione, non è possibile giungere a una decisione conclusiva sulla compatibilità del PSPP, in sostanza, con l'art. 127 (1) TFUE.

IV. Nella misura in cui la CGUE conclude nella sentenza dell'11 dicembre 2018 che il PSPP non viola l'articolo 123 (1) TFUE, il modo in cui applica le "garanzie" sviluppate nel suo giudizio *Gauweiler* solleva notevoli preoccupazioni perché non sottopone tali "garanzie" a un esame più attento, né li mette alla prova alla luce degli effetti collaterali. Ciononostante, la Corte costituzionale federale accetta le conclusioni della CGUE come vincolanti a tale riguardo, data la reale possibilità che la BCE abbia rispettato le "garanzie" stabilite dalla CGUE, il che significa che, per ora, una palese violazione dell'Art. 123 (1) TFUE non è verificabile.

L'approccio adottato dalla CGUE può rendere alcune di queste "garanzie" in gran parte inefficaci nella pratica; questo vale, ad esempio, per quanto riguarda il divieto di comunicazioni preventive, il periodo di *blackout*, la detenzione di obbligazioni fino alla scadenza e l'obbligo di decidere su una strategia di vendita. Tuttavia, la decisione se un programma come il PSPP eluda manifestamente il divieto di cui all'art. 123, paragrafo 1, TFUE non dipende da un singolo

criterio; piuttosto, richiede un esame generale e una valutazione delle circostanze del caso. In definitiva, non è possibile stabilire con certezza una manifesta elusione del divieto di finanziamento monetario, soprattutto perché:

- il volume degli acquisti è limitato fin dall'inizio;
- sono pubblicate solo informazioni aggregate sugli acquisti effettuati dall'Eurosistema;
- è stato rispettato il limite di acquisto del 33% per numero di identificazione internazionale dei titoli (ISIN);
- gli acquisti vengono effettuati secondo la chiave di capitale della BCE;
- le obbligazioni di autorità pubbliche possono essere acquistate solo se l'emittente ha una valutazione minima della qualità del credito che consente l'accesso ai mercati obbligazionari;
- gli acquisti devono essere limitati o sospesi e i titoli acquistati venduti sui mercati, se non è più necessario proseguire l'intervento sui mercati per raggiungere l'obiettivo di inflazione.

V. Non risulta alcuna evidente violazione dell'identità costituzionale della Legge fondamentale in generale e della responsabilità di bilancio complessiva del Bundestag in particolare. Certamente, una variazione (retrospettiva) della distribuzione del rischio tra la BCE e le banche centrali nazionali, per quanto riguarda l'entità del PSPP di oltre due trilioni di euro, inciderebbe sui limiti della responsabilità di bilancio complessiva del Bundestag, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale federale, e sarebbe incompatibile con l'articolo 79.3 della Legge fondamentale. Tuttavia, per i titoli di Stato degli Stati membri acquisiti dalle banche centrali nazionali, il PSPP non prevede tale ripartizione del rischio, già vietata dal diritto primario.

VI. Sulla base della loro responsabilità per quanto riguarda l'integrazione europea (*Integrationsverantwortung*), il Governo federale e il *Bundestag* tedesco hanno il dovere di adottare misure per opporsi al PSPP nella sua forma attuale.

1. In caso di violazioni manifeste e strutturalmente significative delle competenze da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea, gli organi costituzionali devono, nell'ambito delle loro competenze e dei mezzi a loro disposizione, lavorare attivamente per garantire il rispetto del programma europeo per l'integrazione (*Integrationsprogramm*) e il rispetto dei suoi limiti, lavorare per l'abolizione delle misure non previste dall'agenda per l'integrazione e - fintanto che tali atti continueranno ad avere effetto - intraprendere azioni adeguate per limitarne nella massima misura possibile l'impatto nazionale.
2. In particolare, ciò significa che, sulla base delle loro responsabilità in materia di integrazione europea (*Integrationsverantwortung*), il Governo federale e il *Bundestag* sono tenuti ad adottare misure volte a garantire che la BCE effettui una valutazione della proporzionalità. Lo stesso vale di conseguenza per la fase di reinvestimento nell'ambito del PSPP, che ha avuto inizio il 1° gennaio 2019, e il riavvio del programma dal 1° novembre 2019. A tale proposito, anche il Governo federale e il *Bundestag* hanno il dovere di continuare a monitorare le decisioni dell'Eurosistema sugli acquisti di titoli di Stato nell'ambito del PSPP e utilizzare i mezzi a loro disposizione per garantire il rispetto del mandato del SEBC.



3. Gli organi costituzionali, le autorità amministrative e i tribunali tedeschi non possono partecipare allo sviluppo, all'attuazione, all'esecuzione o alla messa in atto di atti *ultra vires*. Dopo un periodo transitorio di non più di tre mesi che consente il necessario coordinamento con l'Eurosistema, la *Bundesbank* non può quindi più partecipare all'attuazione e all'esecuzione delle decisioni della BCE in questione, a meno che il Consiglio direttivo della BCE non adotti una nuova decisione che dimostri chiaramente come gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal PSPP non siano sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale risultanti dal programma. Alle stesse condizioni, la *Bundesbank* deve garantire che le obbligazioni già acquistate e detenute nel suo portafoglio siano vendute sulla base di una strategia - possibilmente a lungo termine - coordinata con l'Eurosistema.

## **2. Comunicato stampa della Banca centrale europea (BCE) del 5 maggio 2020 (traduzione non ufficiale)<sup>3</sup>**

Il Consiglio direttivo ha raccolto alcune informazioni preliminari da parte del governatore della Bundesbank e del dipartimento legale della BCE. La BCE prende atto della sentenza odierna della Corte Costituzionale Federale tedesca relativa al Programma di acquisto di titoli pubblici (PSPP).

Il Consiglio direttivo rimane pienamente impegnato a fare tutto il necessario, nell'ambito del proprio mandato, per assicurare che l'inflazione cresca ai livelli coerenti con l'obiettivo di medio termine e che l'azione di politica monetaria adottata per il perseguimento dell'obiettivo di stabilità dei prezzi sia trasmessa a tutte le parti dell'economia e a tutte le giurisdizioni dell'area euro.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso nel 2018 che la BCE sta agendo nel rispetto del proprio mandato di preservare la stabilità dei prezzi.

---

<sup>3</sup> [Testo in inglese del comunicato stampa della BCE del 5 maggio 2020](#)

### 3. Comunicato stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 maggio 2020<sup>4</sup>

La direzione della Comunicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha ricevuto numerose domande riguardanti la sentenza emessa dalla Corte costituzionale tedesca il 5 maggio 2020 vertente sul programma PSPP della Banca centrale europea (BCE).

I servizi dell'istituzione non commentano mai una sentenza di un organo giurisdizionale nazionale.

In linea generale, si ricorda che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente<sup>5</sup>. Per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un'istituzione dell'Unione è contrario al diritto dell'Unione. Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e pregiudicare la certezza del diritto<sup>6</sup>. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione<sup>7</sup>. Solo in questo modo può essere garantita l'uguaglianza degli Stati membri nell'Unione da essi creata.

L'istituzione si asterrà da qualsiasi altra comunicazione a questo proposito.

*Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario*

---

<sup>4</sup> [Qui](#) il testo del comunicato.

<sup>5</sup> Sentenza della Corte del 14 dicembre 2000, Fazenda Pública ([C-446/98](#), punto 49)

<sup>6</sup> Sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, Foto-Frost ([C-314/85](#), punti 15 e 17).

<sup>7</sup> Sentenza della Corte del 4 luglio 2006, Adeneler e a. ([C-212/04](#), punto 122).